

ALLEGATO "B"

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE LALLI - Ente del Terzo Settore"

TITOLO I

Denominazione, sede e finalità

Art. 1

E' costituita la **"FONDAZIONE LALLI - Ente del Terzo Settore"**

con sede in TRANI.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione ai competenti Uffici nei modi di Legge.

Per l'esercizio della sua attività la Fondazione potrà avvalersi di Uffici periferici e/o sedi secondarie su tutto il territorio nazionale con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica ETS, ossia Ente del Terzo Settore, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione e viene assunta a tutti gli effetti ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.117/2017 e delle relative disposizioni, una volta ottenuta l'iscrizione nel R.U.N.T.S..

Art. 2

Scopi 2.1

La fondazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- la cultura, l'arte e il design anche attraverso lo studio, la conservazione, la catalogazione, il censimento e l'esposizione al pubblico di opere detenute o acquisite, in ogni loro forma ed espressione; l'organizzazione di attività museali, manifestazioni artistiche, convegni; il finanziamento e diffusione di pubblicazioni e monografie; la divulgazione della conoscenza degli autori operanti nello specifico settore;

- ogni iniziativa finalizzata alla prevenzione della salute attraverso la ricerca scientifica, screening demografici su patologie croniche e/o ricorrenti, manifestazioni, eventi e scambi culturali finalizzati alla sensibilizza-

zione delle persone alle pratiche di prevenzione delle patologie.

2.2 Per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi, con le iniziative e gli strumenti più idonei e potrà, tra l'altro:

- stipulare convenzioni, accordi e/o contratti con la Pubblica Amministrazione, enti pubblici e soggetti privati, opportuni al perseguimento delle finalità tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine per il sostegno finanziario delle iniziative deliberate, ovvero l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- finanziare la produzione e diffondere audiovisivi (anche attraverso un proprio sito internet) in grado di raccogliere testi ed immagini relativi l'attività istituzionale;
- promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, incontri, convegni, curando la pubblicazione della documentazione relativa;
- organizzare concorsi ed erogare premi e borse di studio;
- promuovere ogni altra iniziativa volta a favorire rapporti sinergici tra la Fondazione e il mondo economico, della cultura, scientifico e della ricerca;

- la Fondazione potrà altresì svolgere le attività economiche direttamente connesse a quelle sopraindicate, necessarie per il raggiungimento dello scopo, purché ogni avanzo di gestione sia destinato all'attuazione degli scopi istituzionali della Fondazione.

2.3 La Fondazione potrà partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

2.4 Nell'ambito e in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può, in collaborazione con altre Fondazioni, istituzioni e enti pubblici e privati, svolgere ogni altra attività strumentale al raggiungimento dello scopo.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'art.5, comma 1, del D.L.vo n. 117/2017 e alla lettera a) del primo comma dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e pertanto, per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con D.M. Ministro del Lavoro e Politiche Sociali ai sensi dell'art.6

D.Lgs n.117/2017.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse direttamente connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economica finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni, nei limiti del comma che precede.

La Fondazione perseguirà le finalità del presente statuto esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana.

La Fondazione potrà perseguire le finalità del presente statuto anche in collaborazione con altre realtà giuridiche di identica o diversa natura, ivi compresa la stipula di rapporti convenzionati con Enti pubblici o privati a carattere locale o nazionale.

Per il perseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà anche istituire sedi secondarie ma esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana. Essa potrà, inoltre, assumere mutui e finanziamenti concedendo garanzie reali su immobili di sua proprietà.

TITOLO II

Organi della Fondazione

Art. 3

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti.

Art. 4

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette) membri, che durano in carica tre esercizi e comunque fino alla loro sostituzione.

Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo della Fondazione.

Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio di Amministrazione nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Nel caso in cui dovessero venir meno uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, per decesso, decadenza, revoca, dimissioni o qualsiasi altra causa nel corso del mandato, i Consiglieri venuti meno saranno sostituiti secondo la modalità della surroga da parte dei Consiglieri rimasti in carica.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto; in tal caso come nel caso di rinnovo delle cariche per scadenza del termine il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà nominato dai Soci

Fondatori o dai loro eredi.

I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità ed in particolare non può essere nominato consigliere di amministrazione e se nominato decade colui che sia interdetto, inabilitato, fallito, o chi è stato condannato con pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Trovano applicazione e si richiamano gli artt 2475 ter c.c. e l'art. 2392 C.C. in quanto richiamato dagli artt. 27 e 28 del D.lgs 117/2017.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
- nominare il Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti;
- vigilare e controllare l'esecuzione delle deliberazioni e dei

programmi della Fondazione nonché la conformità dell'impiego dei contributi;

- deliberare le eventuali e possibili modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) dei suoi membri;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 27 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente o del Vice Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

- su richiesta motivata di almeno tre membri del medesimo.

La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inviato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri, tra i quali

il Presidente, o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Il Presidente, ed il Vice Presidente in sua assenza o impedimento, rappresentano l'ente di fronte ai terzi o in giudizio e danno esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione è demandato, alternativamente, ad un Collegio dei Revisori ovvero ad un Revisore dei Conti, iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, con scelta da adottarsi dalla decisione del Consiglio di Amministrazione al momento della loro nomina.

Il primo Organo di controllo viene nominato in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Il Collegio o il Revisore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Tra i compiti quello di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e di predisporre la relazione al bilancio consuntivo, depositandone copia presso la sede della Fondazione, almeno otto giorni prima della riunione dello stesso Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

Patrimonio e bilancio

Art. 8

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione nella misura di Euro **40.000,00 (Euro quarantamila virgola zero zero)**, utile per il conseguimento della personalità giuridica, intangibile e non utilizzabile per le attività della Fondazione;
- da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- da ogni altro incremento derivante dalla attività economica, finanziaria e patrimoniale svolta, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Quando risulta che il patrimonio minimo innanzi indicato in

Euro **40.000,00 (Euro quarantamila virgola zero zero)** è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, in caso di inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art.8/bis

Per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione utilizzerà il fondo di gestione così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di Dotazione.

Art.9

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo

all'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art.9/bis

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale che la Fondazione intende perseguire.

E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

TITOLO IV

Estinzione e norme finali

Art. 10

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, con presa d'atto deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre causa di cui all'art. 27 C.C.

La delibera di presa d'atto della estinzione sarà valida con

il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio (mobiliare e immobiliare) di cui la medesima fosse dotata sarà devoluto a favore di altri ETS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. n.117/2017.

Trani, 7 LUGLIO 2022.

F.to: Domenica Dicorato;

F.to: Marina Lalli;

F.to: Anna Rita Lalli;

F.to: Tomaso Sinisi teste;

F.to: Rachele Chieppa teste;

F.to: Paolo Porziotta notaio - segue sigillo -

[illegible]